

Allegato B - al "Provvedimento di approvazione, di proposta di accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 per la realizzazione di opera pubblica del Comune di Reggio nell'Emilia - N.... DEL.....

Atto di accordo
ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241
per la realizzazione di opera pubblica ai sensi
dell'articolo 20 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
a valere tra

Comune di Reggio nell'Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia alla piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale e partita iva 00145920351, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, agente in persona del Dirigente dell'Area competitività, innovazione sociale, territorio e beni comuni arch. Massimo Magnani, nato a Reggio Emilia il 05 luglio 1967, codice fiscale MGM MSM 67L05 H223K, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Reggio Emilia n. _____ in data _____ novembre 2019, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Comune*"

e

"Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.", con sede in 42100 Reggio nell'Emilia alla via dell'Aeronautica 15, codice fiscale 80026270357, partita iva 00904460359, numero iscrizione nel Registro delle Imprese 80026270357, numero di iscrizione al REA RE-108946, indirizzo posta elettronica certificata - PEC, aeroportore@legalmail.it, agente in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Paolo Rovatti, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 28 agosto 1961, codice fiscale RVT PLA 61M29 H223K, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri riconosciutigli dallo Statuto e comunque in virtù di deliberazione della Assemblea della Società in data _____, nel seguito del presente atto indicata anche come "*Aeroporto*";

dato atto che (I)

I.1 Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. è società a controllo pubblico congiunto, partecipata al 44,35% dal Comune, al 37,75% dalla Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, al 17,94% dalla Provincia di Reggio Emilia;

- I.2** dando applicazione al “Regolamento per l'affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale” approvato da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 52/2014 in data 18 novembre 2014, come emendato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/2016 in data 22 dicembre 2016 (nel seguito "Regolamento AG"), e in forza della “Convenzione per l'affidamento dell'aeroporto demaniale di Reggio Emilia per l'aviazione generale” stipulata in data 23 giugno 2015 al prot. 67768DG da ENAC e Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., (nel seguito, “Convenzione AG”), il Direttore Generale di ENAC, con propria determinazione in data 2 luglio 2015 prot. 27/DG, ha affidato in concessione alla società Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. l'aeroporto di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento AG, per un periodo di anni venti a decorrere dalla data del provvedimento e ha stabilito che il relativo rapporto concessorio sia disciplinato dalla Convenzione AG, ferme restando le superiori norme di legge, con particolare riguardo al Codice della Navigazione;

dato ancora atto che (II)

- II.1** in data 26 aprile 2016 l'operatore economico Coopservice soc.coop.p.a., con sede in Reggio nell'Emilia alla via Rochdale 5 (nel seguito indicata anche come "Proponente"), ha presentato ad Aeroporto una "proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento, in concessione di lavori, della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione della 'Arena Eventi Campovolo' all'interno dell'area non operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia";
- II.2** in data 5 gennaio 2017 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aeroporto, con propria determina n.1 ha disposto tra il resto: “di valutare positivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 comma 15 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la fattibilità della Proposta di finanza di progetto presentata da Coopservice in data 28 aprile 2016 prot. 012 come integrata in data 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “affidamento, in concessione di lavori, della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione della “Arena Eventi Campovolo” all'interno dell'Area Non Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e di dare atto che, previa acquisizione della verifica preventiva dei cui all'articolo 26 del d.lgs. 50/2016, verifica preventiva che si richiederà al Proponente di demandare a soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 26 comma 6 lettera b) del d.lgs. 50/2016, nonché previa acquisizione della successiva validazione da parte del RUP dott. arch. Massimo Magnani, il progetto di fattibilità tecnica ed economica verrà approvato dalla Società con determinazione di questo Presidente e Consigliere Delegato”;

- II.3** con deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. in data 04 aprile 2017, il Progetto di fattibilità di cui al precedente punto II.2, approvato in pari data, è stato posto a base di gara della *“procedura aperta ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Codice, con facoltà per il Proponente di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la proposta di finanza di progetto presentata, ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del Codice, dal Proponente Coopservice società cooperativa per azioni per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione, sull’Area Non Operativa dell’aeroporto in concessione a Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., di un intervento di riqualificazione complessiva dell’Area suddiviso in due lotti funzionali e funzionanti, non aggiudicabili separatamente (Lotto 1 - Arena Eventi Campovolo; Lotto 2 - Opere di Urbanizzazione per l’Area Servizi ed Accoglienza), progettazione, realizzazione e gestione attuate dall’aggiudicatario quale apportante industriale, ai sensi dell’articolo 2447 ter comma 1 lettera d) del codice civile, al Patrimonio Destinato a specifico affare costituito da Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., apporto disciplinato tramite lo strumento della Subconcessione (CUP G87B17000060003 - CIG 7045205F12)”*;
- II.4** entro il termine fissato dal Bando di Gara per la presentazione delle Offerte, è pervenuta una sola offerta da parte di RTI con mandataria la Proponente;
- II.5** la procedura di gara si è conclusa in data 7 luglio 2017 con l’aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria Coopservice società cooperativa per azioni e dalle mandanti Nial Nizzoli s.r.l. e Consortile Campovolo società consortile a responsabilità limitata (nel seguito “RTP”), RTI successivamente costituitosi in società di progetto denominata “C.Volo” s.p.a.;
- II.6** il progetto di fattibilità tecnica ed economica facente parte della proposta di finanza di progetto di cui ai punti precedenti è volto alla realizzazione, sull’Area Non Operativa, di un intervento le cui principali caratteristiche, ai fini che qui rilevano, sono così riassunte dal Disciplinare di Gara della procedura di cui al precedente punto 6: *“il progetto intende creare una grande arena attrezzata per spettacoli capace di poter ospitare eventi fino a 100.000 spettatori. Lo schema prevede un grande spazio interno con una lieve pendenza del 4/5%, per migliorare la visibilità interna, delimitato da un grande rilevato in materiale di riporto di altezza massima di circa 5 metri. Il sistema è stato studiato per avere un grado di flessibilità tale da permettere di ospitare diversi tipi di concerti: eventi da 15.000, 50.000 e 100.000 persone. Per migliorare la gestione di accesso del pubblico e di controllo dei flussi di accesso il sistema arena prevede un doppio controllo di entrata: due primi*

punti di accesso sulla recinzione esterna e un successivo strappo del biglietto in un area pianeggiante al di sopra del rilevato perimetrale ed in posizione frontale rispetto il palco. Elemento qualificante del Progetto di Fattibilità sono gli spazi di servizio e il backstage. Il progetto Arena Campovolo sarà il primo spazio all'aperto pensato e costruito appositamente per la musica. Si prevedono quindi accessi dedicati per i mezzi di servizio, piazzali di manovra e carico-scarico (dimensionati per la movimentazione e lo stazionamento di 15 - 20 autoarticolati), un'area palco capace di ospitare anche palchi da 40 x 90 m, strutture prefabbricate modulari di supporto per gli operatori (con depositi, spogliatoi, mensa, servizi); gli spazi per gli artisti e il management; le sale regia e un centro controllo sicurezza" (nel seguito "Opera");

- II.7** con atto in data 8 agosto 2017 P.G. 80165/2017, il RUP di Aeroporto ha provveduto alla consegna parziale in via d'urgenza della concessione per consentire di dar corso alle fasi di progettazione prodromiche all'inizio dei lavori, condividendo con il RTI l'opportunità di predisporre il progetto dell'Opera dando applicazione all'articolo 23 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, attraverso l'elaborazione e la verifica preventiva di un progetto esecutivo che: (i) contenga anche tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo; (ii) che recepisca puntualmente le prescrizioni e le indicazioni promananti dalla Conferenza di Servizi di cui al successivo punto II.8;
- II.8** Aeroporto ha richiesto al Comune di Reggio nell'Emilia, quale Amministrazione Procedente, con nota prot. 040.04.17 del 04 aprile 2017 e successiva nota prot. 043.04.17 del 6 aprile 17, acquisita agli atti del Comune di Reggio Emilia con PG. n. 32653 del 04 aprile 2017 e integrata con successiva nota PG. 33699 del 06 aprile 2017, l'avvio del procedimento unico semplificato, ai sensi degli articoli 36 ter e 36 octies della legge regionale 20/2000, finalizzato all'approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera pubblica "Arena Eventi Campovolo" in variante al PSC e al POC, procedimento unico semplificato comprensivo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e integrato dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), procedura che Aeroporto ha richiesto volontariamente di attivare ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale 9/1999 pur non rientrando il medesimo progetto nelle categorie di cui agli Allegati A e B della medesima legge regionale 9/1999;
- II.9** con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 55 del 13/04/2017 il Comune ha dato avvio al procedimento unico semplificato, integrando gli atti trasmessi da Aeroporto con gli elaborati di variante al PSC e al POC e i relativi Rapporti ambientali (Valsat);
- II.10** in data 27 ottobre 2017 la Conferenza di Servizi, nell'ambito del procedimento

unico semplificato, ha concluso positivamente i propri lavori, ai sensi dell'articolo 36 octies nonché degli articoli 36 sexies e 36 septies della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, assentendo le varianti agli strumenti di pianificazione e approvando, per quanto di competenza, ai sensi delle disposizioni normative richiamate, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo dell'opera pubblica "*Arena Eventi Campovolo*";

- II.11** con deliberazione I.D. n. 170 in data 13 novembre 2017 il Consiglio Comunale del Comune di Reggio nell'Emilia ha deciso: "1) di approvare ... la proposta di variante all'Accordo territoriale per il Polo funzionale 6 "*Aeroporto Città del Tricolore*", assentita dalla Provincia con Decreto Presidenziale n. 172 in data 17 ottobre 2017 ... 3) di ratificare, ai sensi dell'articolo 36 octies comma 3 e dell'articolo 36 sexies comma 15 della legge regionale n. 20/2000, l'assenso prestato dal rappresentante del Comune di Reggio Emilia in ordine alle varianti al PSC e al POC nell'ambito del procedimento unico semplificato del progetto "*Arena Eventi Campovolo*" ...; 4) di adottare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.15/2001, la variante alla *Zonizzazione Acustica Comunale* ... 5) di dare atto del documento conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi per l'approvazione del procedimento unico semplificato del progetto "*Arena Eventi Campovolo*" ...; 6) di approvare, per quanto di competenza in qualità di Amministrazione Procedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 sexies comma 16, dell'articolo 36 septies e dell'articolo 36 octies della legge regionale 20/2000, il progetto "*Arena Eventi Campovolo*" come assentito dal documento conclusivo della Conferenza di Servizi nel procedimento unico semplificato ...; 8) di approvare la *Valutazione di Impatto Ambientale positiva*, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 9/1999, relativa al progetto dell'opera di interesse pubblico denominato *Arena Eventi Campovolo*, proposto da Società *Aeroporto S.p.A* ...";
- II.12** il Rapporto Ambientale, elaborato costitutivo della Valutazione di Impatto Ambientale, approvato dal Comune di Reggio Emilia con la delibera di cui al precedente punto II.11, da aversi qui per integralmente richiamato, contiene prescrizioni e indicazioni alle quali le successive fasi progettuali dell'intervento sono tenute ad adeguarsi;
- II.13** attuando quanto previsto dagli atti di gara, per effetto della consegna in via d'urgenza, il RTI ha provveduto, in data 7 dicembre 2017, al deposito presso la sede di Aeroporto del progetto esecutivo denominato "*Arena Eventi Campovolo – Intervento sull'Area Non Operativa in concessione a Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.*";
- II.14** con determinazione n. 563 in data 23 gennaio 2018 il Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna ha approvato, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione RER, le varianti al progetto di fattibilità

tecnica ed economica proposte tramite il progetto esecutivo approvato da Aeroporto in linea tecnica;

- II.15 con provvedimento prot. 0018018-P in data 19 febbraio 2018 a firma del Vice Direttore Centrale, ENAC ha approvato il progetto esecutivo, in precedenza approvato da Aeroporto in linea tecnica;
- II.16 con determina in data 12 marzo 2018 l'Amministratore Unico di Aeroporto ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo della Arena Eventi Campovolo;
- II.17 in data 18 dicembre 2018 Aeroporto e la società di progetto “C.Volo” s.p.a., hanno stipulato, questa ultima in qualità di Concessionario, la “*Convenzione per l'affidamento di concessione di lavori pubblici ai sensi degli articoli 183 nonché 164 e seguenti d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”, da aversi qui integralmente richiamata e trascritta, avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione dei lavori di recupero e riqualificazione dell'opera Arena Eventi Campovolo nonché la sua successiva gestione funzionale ed economica (nel seguito “*Convenzione Concessione*”);
- II.18 i lavori di realizzazione dell'Opera sono attualmente in corso sulla base del Progetto Esecutivo e ne è prevista l'ultimazione entro il 31 dicembre 2019;

considerato da parte di Aeroporto che (III)

- III.1 il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo, sottoposti al vaglio della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di cui ai punti da II.9 a II.12 della precedente premessa (II), condotto ai sensi dell'articolo 36 octies della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, prefigurano, tra il resto, quale elemento importante per una corretta gestione dell'Arena Eventi Campovolo, l'utilizzo temporaneo e precario di una parte dell'Area Operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia quale area da destinare alla sosta dei veicoli in occasione di eventi che interessino l'Arena Campovolo o comunque l'Area Non Operativa;
- III.2 in ragione del considerevole interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'intervento in finanza di progetto sull'Area Non Operativa disciplinato dalla Convenzione Concessione, Aeroporto ha individuato quali propri obiettivi prioritari: (i) la tempestiva verifica con ENAC in merito alla effettiva possibilità che l'ipotesi operativa di cui al punto III.1 possa trovare concreta attuazione; (ii) in ipotesi affermativa, la concreta predisposizione di quanto necessario per darvi corso, sotto i profili operativo e gestionale, entro i tempi previsti, teleologicamente connessi alla attuazione dell'intervento di realizzazione dell'Arena Eventi Campovolo sull'Area Non Operativa;
- III.3 al fine di ulteriormente migliorare le condizioni di accessibilità all'area

aeroportuale e, dunque, la mobilità in ingresso e in uscita sia nel corso della gestione ordinaria sia in occasione degli eventi da svolgersi nell'Area Campovolo e sulla restante parte dell'Area Non Operativa, Aeroporto ha ipotizzato, in accordo con gli enti pubblici soci, il potenziamento dell'esistente opera di attraversamento viario del torrente Rodano, ubicata sul lato est dell'Area Operativa, ovvero il suo raddoppio mediante la realizzazione di una nuova struttura di attraversamento, potenziamento o raddoppio che, una volta realizzato, potrà consentire ad un considerevole numero di veicoli un più agevole collegamento con la esistente rete stradale pubblica su un circuito alternativo rispetto a via dell'Aeronautica (anche se a questa connesso), in modo tale da creare un percorso autonomo che potrà favorire in modo determinante i flussi nei momenti di maggior traffico e che offrirà comunque un importante servizio aggiuntivo per le quotidiane attività dei soggetti insediati;

- III.4** la gestione sull'Area Operativa, da parte di Aeroporto, di un servizio alla sosta, temporaneo e con modalità precaria, nel corso degli eventi a rilevante afflusso di pubblico nell'Area Campovolo, può integrare una significativa fonte di entrate per la società e, dunque, un elemento idoneo ad ulteriormente consolidare il circuito virtuoso, già in atto, in favore degli investimenti sull'area aeroportuale per la conduzione delle attività core di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.;
- III.5** parimenti, la realizzazione, all'interno della più vasta area di cui al precedente punto III.4 (destinata soltanto temporaneamente e in via precaria alla sosta dei veicoli), di una superficie di più modeste dimensioni che, pur rispettando la temporaneità dell'uso, sia stabilmente attrezzata per la sosta dei veicoli, può consentire: (i) sotto il profilo funzionale, di far fronte con tempestività, in assenza di oneri di allestimento specifici ulteriori rispetto a quello iniziale, ad esigenze derivanti da eventi comportanti un minore afflusso di persone rispetto a quello di cui al medesimo punto III.4; (ii) sotto il profilo finanziario, di auspicabilmente incrementare e stabilizzare per Aeroporto i flussi di risorse in entrata;
- III.6** con atto in data 31 gennaio 2017 prot. 014.01.12 avente ad oggetto “*Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a. – richiesta modifiche al piano di concessione totale di cui al provv. Dir. n. 27 del 2 luglio 2015*”, indirizzato alla Direzione Centrale Vigilanza Tecnica di ENAC, Aeroporto ha sottoposto a ENAC una proposta di modifica del Piano di Concessione totale, prospettando, tra il resto, la “*individuazione di un perimetro, all'interno dell'Area Operativa dell'Aeroporto, che sia utilizzabile quale parcheggio temporaneo in occasione di eventi particolari, parcheggio i cui proventi saranno destinati a società Aeroporto*”;
- III.7** con atto in data 1 marzo 2017 prot. 0021487-P, la Direzione Pianificazione e

Progetti di ENAC ha dato riscontro alla richiesta di cui al precedente punto III.6, evidenziando tra il resto quanto segue: *“le modifiche in questione sono motivate dalla necessità di ricollocare le “attività paracadutisti” presenti nell’area non operativa in quella operativa e, al contempo, attrezzare con un’Arena per Eventi Campovolo” le aree non operative rese libere. Connessi ai due interventi sopra descritti sono state individuate alcune opere/attività propedeutiche consistenti in ... - individuazione nella zona operativa di un’area da adibire a parcheggio provvisorio in occasione di particolari eventi (in assenza di attività di volo) ... Nella considerazione che le modifiche proposte risultano in linea con la natura ed il ruolo dell’aeroporto e sono finalizzate all’attuazione di un complessivo programma di riqualificazione e rigenerazione dello scalo, si conferma il parere di massima favorevole già espresso nell’incontro tenutosi il 16.12.2016 presso la sede centrale dell’ENAC alla presenza del Comune di Reggio Emilia e di codesta società Aeroporto di Reggio di Emilia. Si richiama infine la necessità che la progettazione degli interventi tenga conto, ai fini della safety aeroportuale, dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia, secondo le indicazioni già fornite nel corso della riunione?”;*

III.8 Aeroporto ha elaborato una proposta per la individuazione, a sud della pista di volo, sull’Area Operativa, di una superficie da destinare, temporaneamente e per la gran parte in via precaria, alla sosta dei veicoli in occasione di eventi organizzati sull’Area Non Operativa e nell’Arena Campovolo, proposta che, in estrema sintesi e rinviando ai relativi elaborati per una sua migliore esplicitazione prevede: (i) l’utilizzo temporaneo, per la sosta dei veicoli, di una superficie pari a circa 345.000 metri quadrati all’interno dell’Area Operativa; (ii) la destinazione della più gran parte dell’area, per una superficie pari a circa 300.000 metri quadrati, ad uso precario; (iii) la destinazione di una minor parte dell’area, per una superficie pari a circa 45.000 metri quadrati, ferma restando la temporaneità della destinazione, ad area attrezzata a parcheggio, allestita con una recinzione ed eventualmente pavimentata;

III.9 ENAC, anche nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 del Regolamento AG e di cui all’articolo 3 della Convenzione AG, valutata la proposta di Aeroporto complessivamente coerente con il Programma di intervento per l’affidamento in concessione dell’aeroporto di Reggio Emilia recepito dalla medesima Convenzione AG, ha ritenuto di poter confermare, quanto anticipato mediante la comunicazione di cui al precedente punto III.7 e ha ritenuto pertanto sussistenti, le condizioni per la conclusione, tra ENAC e Aeroporto, di un Atto di Programmazione Negoziata, ai sensi dell’articolo 2 comma 203 lettera a) della legge 23 dicembre 1966 n. 662, a valere anche quale accordo ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, funzionale alla più efficace ed efficiente

gestione dell'area aeroportuale di Reggio Emilia e comunque alla migliore attuazione dell'intervento in finanza di progetto di cui alla precedente premessa (II);

- III.10** in data 08 aprile 2019, al protocollo ENAC-DG-09/04/2019-0041128-P, ENAC e Aeroporto hanno stipulato, sottoscrivendolo digitalmente, *“atto di programmazione negoziata ai sensi dell'articolo 2 comma 203 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la disciplina dell'utilizzo temporaneo, quale area di sosta per veicoli, di parte dell'Area Operativa dell'aeroporto demaniale di Reggio nell'Emilia per l'aviazione generale”* (nel seguito *“Atto Programmazione Negoziata”*);
- III.11** l'Atto Programmazione Negoziata, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato, disciplina la possibilità per Aeroporto di utilizzare (direttamente o tramite concessionario di servizi o tramite appaltatore), temporaneamente, una parte dell'Area Operativa quale area per la sosta dei veicoli, per una superficie di circa 300.000 metri quadrati con modalità precaria, per altra minore superficie, pari a circa 45.000 metri quadrati, attrezzandola stabilmente;
- III.12** l'Atto di Programmazione Negoziata recepisce, quale sua parte costitutiva, la condivisione tra Aeroporto e ENAC dell'opportunità che, per le finalità descritte al precedente punto III.3, si proceda allo studio e alla successiva realizzazione della più idonea opera di attraversamento viario del torrente Rodano, funzionale alla creazione di un percorso autonomo indispensabile per garantire l'accesso al e il recesso dall'Area di Parcheggio Temporaneo in condizioni di sicurezza, garantendo fluidità alla mobilità dei veicoli;

dato atto che (IV)

- IV.1** nelle more della definizione e della stipula dell'Atto di Programmazione Negoziata, Aeroporto ha conferito un incarico professionale funzionale alla acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera di attraversamento viario del torrente Rodano, incarico volto, innanzitutto, ai sensi dell'articolo 23 del Codice dei Contratti, ad individuare, *“tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”*;
- IV.2** la Relazione Generale, così come rassegnata punto IV.4, al *“progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa alla viabilità e ponte di collegamento al parcheggio temporaneo da ricavarsi nell'area operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia”* (nel seguito *“Relazione Generale”*), predisposta dall'ing. Salvatore Vera su incarico di Aeroporto, affronta preliminarmente la questione di cui al precedente punto IV.1, evidenziando, tra il resto, quanto segue: *“oggetto del presente Progetto di Fattibilità è la realizzazione di un*

nuovo attraversamento carrabile del T. Rodano in corrispondenza dell'area operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia. Il progetto è volto a migliorare le condizioni di accesso alla parte di area operativa dell'Aeroporto destinata a parcheggio temporaneo in occasione degli eventi da realizzare nella nuova Arena Eventi del Campovolo, dimensionata per un pubblico fino alle centomila persone ... Le ragioni che hanno indotto a valutare la realizzazione di una seconda via di accesso e di esodo all'area suddetta sono essenzialmente di due ordini: la necessità di consentire l'afflusso e l'esodo in tempi inferiori e con modalità meno impattanti sulle condizioni di traffico della viabilità interessata, e la necessità di garantire una viabilità di esodo alternativa all'asse di via dell'Aeronautica che risulta fondamentale per la gestione della sicurezza in caso di eventi imprevisti, oltre che per differenziare i flussi veicolari in relazione ad esigenze di circolazione anche imprevedibili in occasione di particolari eventi. Tali considerazioni hanno condotto a prendere in esame per soddisfare questa esigenza due possibili soluzioni alternative: la realizzazione di un nuovo ponte sul T. Rodano e l'utilizzo del limitrofo ponte esistente (Ponte di Villa Curta o della Pedagna) previ interventi di riqualificazione e riabilitazione. Peraltro per quest'ultimo ponte è già previsto uno specifico utilizzo per l'accesso di particolari categorie di utenti dell'area della nuova Arena (artisti, personale tecnico e di servizio, disabili) abilitati all'accesso diretto all'interno dell'area interessata, per i quali è necessario fornire un accesso indipendente dalle esigenze di parcheggio per il pubblico anche per ragioni di privacy e sicurezza, pertanto l'ipotesi di utilizzo promiscuo del ponte esistente per le due categorie di utenti è da ritenersi non praticabile. Inoltre è stata valutata in via speditiva la portata del ponte stesso che risulta limitata a 26 t nelle condizioni attuali, incrementabili a 40 t con opere di restauro e consolidamento, valori inferiori a quelli corrispondenti ad un ponte di 1^a categoria conforme alle vigenti normative tecniche, mentre le caratteristiche geometriche del ponte in questione ne limitano comunque l'utilizzo a mezzi di lunghezze contenute (limitazione del raggio di curvatura in ingresso da via Montagnani Marelli) pertanto l'utilizzo di tale ponte per i mezzi di dimensioni più elevate è necessariamente precluso e risulta opportuno realizzare un'alternativa per l'eventualità che tali mezzi debbano accedere all'area interessata, provenendo dalla suddetta direzione. La realizzazione di un nuovo ponte rende disponibili due ponti di uscita indipendenti dall'area del Campovolo, sulla medesima viabilità, e consente di migliorare in generale le possibilità di afflusso e deflusso dalle aree interessate in direzione Est in relazione a tutte le possibili esigenze anche imprevedibili, e tenuto conto della notevole concentrazione di pubblico prevista nell'area essa è quindi la soluzione preferibile alla precedente alternativa. Inoltre attraverso il nuovo ponte potranno transitare ed accedere all'area anche carichi non compatibili con il ponte esistente che per conformazione è adeguato al solo transito di carichi stradali di medie caratteristiche. La cosiddetta "soluzione zero" in questo caso coinciderebbe con l'alternativa già valutata quindi con la permanenza di un unico accesso all'area di parcheggio in questione da via

dell'Aeronautica, nelle condizioni attuali di cattiva manutenzione e con limitazione del transito a mezzi con massa non superiore a 26 t, peraltro con possibilità di utilizzo promiscuo del ponte esistente in caso di emergenza, soluzione che per le motivazioni già esposte si ritiene non praticabile, mentre d'altro canto la realizzazione di un nuovo attraversamento nella posizione considerata è particolarmente utile a consentire un ordinato afflusso e deflusso veicolare da e verso Est per via Montagnani Marelli, in aggiunta al collegamento diretto a via dell'Aeronautica che verrà realizzato sul Lato Ovest, nonché per l'ingresso ed il deflusso di eventuali mezzi e personale di soccorso in condizioni di emergenza;

IV.3 la Relazione Generale, così come rassegnata punto IV.4, all'esito dell'illustrazione delle soluzioni alternative e della evidenziazione di quella preferibile sotto il profilo tecnico, descrive come segue le principali caratteristiche dell'opera prescelta: *“Tale opera, unitamente ad un breve tratto di nuova viabilità, è finalizzata a consentire il deflusso degli autoveicoli e il transito dei mezzi di soccorso per il parcheggio temporaneo da realizzarsi all'interno dell'area operativa suddetta, in particolare nella zona Sud, nella quale in occasione di eventi di rilievo nella futura Arena del Campovolo potranno essere realizzati circa 10.000 posti auto. La sezione dell'attraversamento in progetto si trova nel tronco non arginato del T. Rodano compreso tra la linea FS storica Milano-Bologna ed il ponte ad arco esistente denominato “Ponte della Pedagna o di Villa Curta” , adiacente la strada comunale “via Montagnani Marelli”; a valle di quest'ultimo ponte ha inizio il tratto arginato del T.Rodano. Per ragioni di sicurezza e di funzionalità il ponte esistente non può essere considerato in generale utile per la funzione di accesso veicolare al parcheggio temporaneo, mentre d'altro canto un nuovo attraversamento nella posizione considerata è particolarmente utile a consentire un ordinato deflusso veicolare verso Est per via Montagnani Marelli, in aggiunta al collegamento diretto a via dell'Aeronautica che verrà realizzato sul Lato Ovest. Per ragioni di compatibilità idraulica il nuovo ponte sarà a travata a campata unica semplicemente appoggiata di 26 m di luce . L'impalcato sarà a via inferiore e verrà realizzato interamente in acciaio con piastra ortotropa e travi laterali con altezza complessiva variabile da 1,60 a 2,40 m, sagomato in modo da consentire il deflusso della massima piena di progetto del T. Rodano senza ostacoli determinati da pile in alveo e garantendo il franco di piena minimo sotto trave di 1,50 m e distanza dall'intradosso dal fondo in corrispondenza del centro alveo pari a m 6,25 valori sufficienti a consentire il transito ad eventuali alberature trascinate dalla corrente in piena. L'impalcato avrà una larghezza di carreggiata di 6 m e sarà completato di pavimentazione bituminosa mentre la travi fungono da barriere laterali. Tale strutturazione consente di contenere il peso dell'impalcato e di limitare le opere di fondazione a n. 4 pali collegati da spalle passanti in c.a. In considerazione dell'andamento piano della campagna nella zona considerata, ed anche della valenza naturalistica dell'area, la viabilità di collegamento dal ponte all'area di parcheggio*

verrà realizzata senza rilevati, semplicemente mediante lo scavo di un cassonetto di circa 20 cm di profondità per una lunghezza di circa 250 m e una larghezza di 6 m, entro il quale verrà realizzato il sottofondo stradale drenante in materiali inerti, completato con una pavimentazione permeabile in misto granulometrico stabilizzato (strada bianca).

La scelta dell'impalcato in lamiera irrigidita a via inferiore consente di realizzare l'opera di attraversamento garantendo i franchi di piena richiesti senza apportare sostanziali modifiche al corpo stradale esistente di via Montagnani Marelli. Sarà infatti sufficiente un limitato sovralzò della carreggiata in corrispondenza dell'incrocio di circa 50 cm e la realizzazione di brevi rampe di raccordo con pendenza massima dell'8% che corrisponde al valore massimo della pendenza longitudinale della carreggiata del ponte, sagomata ad arco.

IV.4 il Progetto di fattibilità tecnica ed economica acquisito da Aeroporto, denominato in cartiglio “*Ponte di collegamento stradale tra l'area operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via Marelli?*”, così come aggiornato con rassegna del 27.11.19. agli atti con protocollo n.071.11.19 consta degli elaborati di seguito elencati, costituenti Allegato A al presente Atto di Accordo anche se ad esso non materialmente uniti (nel seguito “*Progetto Fattibilità?*”):

- R.1 _ Relazione Generale – tecnico illustrativa;
- R.2 _ Relazione di calcolo strutturale (con illustrazione sintetica elementi essenziali);
- R.3 _ Relazione sui materiali;
- R.4 _ Piano di manutenzione dell'opera;
- R.5 _ Studio di compatibilità idraulica;
- R.6 _ Relazione geologica;
- R.7 _ Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- R.8 _ Relazione sulla pericolosità sismica di base del sito;
- R.9 _ Studio di fattibilità ambientale (urbanistica, gestione terre, idrologia e idraulica, sismica, geologia, paesaggio);
- R.10 _ Relazione paesaggistica;
- R.11 _ Relazione storica ed archeologica;
- R.12 _ Piano Particolare di esproprio;
- R.13 _ Studio delle interferenze e piano di gestione terre da scavo;
- R.14 _ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- R.15 _ Elenco prezzi unitari;
- R.16 _ Computo metrico estimativo e quadro economico;
- R.17_ Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e costi relativi;

- R.18 _ Cronoprogramma delle fasi attuative;
- R.19 _ Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- G.1A/B _ Rilievo Topografico;
- G.2_ Tavola architettonica con fotoinserimento prospettico;
- G.3 _ Planimetrie;
- G.4 _ Prospetti;
- G.5 _ Sezioni;
- G.6_ Dettagli costruttivi carpenteria metallica;
- G.7_ Dettagli costruttivi c.a.;
- G.8_ Planimetria su fotomosaico;
- G.9_ Profilo e sezioni;

IV.5 il “*Computo metrico estimativo e quadro economico*”, elaborato costitutivo del Progetto Fattibilità, conclude per un importo di lavori in appalto pari a euro 700.000,00, per un Quadro Economico, comprensivo delle somme a disposizione, pari a euro 1.000.000,00;

IV.6 la Relazione catastale e la planimetria su fotomosaico del Progetto fattibilità evidenziano che l'intervento per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Rodano (comprensivo del rilevato stradale da realizzarsi su via Pietro Montagnani Marelli, delle intersezioni a raso, del ponte, delle rampe di raccordo e della viabilità realizzata in prato armato sino a raggiungere il sedime dell'Area Operativa dell'aeroporto, intervento nel seguito indicato riassuntivamente come “*Nuovo Ponte*”), allo stato attuale della progettazione e fatti salvi eventuali sviluppi progettuali in fase esecutiva, interesserà i terreni indicati di seguito in uno con l'indicazione dei rispettivi proprietari:

IV.6.1 Comune di Reggio Emilia
Foglio 159, particelle 18, 109;

IV.6.2 Consorzio Bonifica
Foglio 159, particella 27;

IV.6.3 Maurizio Fontanesi
Foglio 159, particella 10;

IV.7 il Cronoprogramma del Progetto Fattibilità indica per la realizzazione dell'intervento un periodo di mesi 5 (cinque);

dato altresì atto che (V)

V.1 con atto 16 novembre 2017 prot. 114.11.17 (nel seguito, “*Proposta*”), Aeroporto, nel contesto dell'intervento in finanza di progetto da attuarsi sull'Area Non

Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e delle connesse iniziative di complessiva ulteriore infrastrutturazione dell'area aeroportuale, funzionali a conseguire le migliori sinergie derivanti dalla programmata realizzazione dell'importante opera pubblica "*Arena Campovolo*", ha sottoposto al Comune "*proposta per la realizzazione, integralmente a cura e spese di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.*", del ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto e la pubblica via Pietro Montagnani Marelli;

- V.2** evidenziato il fine di "*migliorare le condizioni di accessibilità all'area aeroportuale e, dunque, la mobilità in ingresso e in uscita sia nel corso della gestione ordinaria sia in occasione degli eventi da svolgersi nell'Arena Campovolo e sull'Area Non Operativa*", Aeroporto: (i) ha preso atto che tanto il potenziamento dell'esistente opera di attraversamento viario del torrente Rodano, quanto la realizzazione di una nuova infrastruttura, in ragione delle risultanze emerse, degli approfondimenti svolti per la elaborazione del Progetto Fattibilità, implicano l'allocazione dell'opera, per gran parte, su aree in proprietà del Comune e per una minor parte su aree in proprietà di terzi; (ii) ha, di conseguenza, preso atto che la infrastruttura viaria di attraversamento del torrente Rodano ha natura di opera pubblica del Comune di Reggio Emilia; (iii) ha altresì preso atto della necessità che detta opera, per poter essere realizzata, venga inserita negli strumenti di pianificazione urbanistica (POC) e venga dichiarata di pubblica utilità;
- V.3** l'articolo 20 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sotto la rubrica "*opera pubblica realizzata a spese del privato*", dispone: "*1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi ...*";
- V.4** Aeroporto, in considerazione del dato normativo richiamato al punto V.3, ha proposto al Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'attivazione di un procedimento per la definizione di accordo di partenariato avente ad oggetto la realizzazione dell'opera pubblica "*ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani*

Marelli a totale cura e spese di Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 18 aprile 2016 n. 50;

- V.5** Aeroporto, nel contempo, ha invitato il Comune ove avesse reputata ammissibile e degna di approfondimento la proposta in considerazione dell'opportunità che l'Opera venga attuata in periodo cronologicamente contemporaneo o comunque prossimo alla prevista realizzazione dell'intervento "*Arena Campovolo*", ad inserire nella propria programmazione dei lavori pubblici, anche ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 30, la previsione dell'Opera, prevedendo che la stessa venga finanziata integralmente da persona giuridica privata, avente natura di organismo di diritto pubblico (Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.) sulla base del predisponendo rapporto convenzionale di cui al richiamato articolo 20 del Codice dei Contratti;

considerato che (VI)

- VI.1** Aeroporto, con riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, rientra nella definizione di organismo di diritto pubblico e, come tale, è persona giuridica privata assoggettata alla applicazione della disciplina del Codice dei Contratti;
- VI.2** l'articolo 20 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il cui testo è richiamato al precedente punto V.3, sancisce l'estraneità alla disciplina della Parte III e della Parte IV del Codice dei Contratti, per quanto attiene l'individuazione da parte di una Pubblica Amministrazione dell'esecutore di un'opera pubblica, di una fattispecie nella quale uno o più persone giuridiche private o pubbliche assumano, a propria totale cura e integralmente a proprie spese, le attività connesse alla realizzazione di un'opera pubblica, ivi comprese le fasi ad essa necessariamente prodromiche e successive;
- VI.3** la conclusione di cui al precedente punto VI.2 trova conferma nella delibera ANAC 16 luglio 2016 n. 763, mediante la quale l'Autorità chiarisce che l'applicazione della disciplina inerente i contratti pubblici trova applicazione nei soli casi in cui la prestazione del soggetto pubblico o privato (nel caso di specie Aeroporto) sia legata da un rapporto sinallagmatico con il "*riconoscimento di un corrispettivo da parte della pubblica amministrazione*";
- VI.4** la proposta formulata da Aeroporto esclude qualsiasi riconoscimento di un corrispettivo da erogarsi da parte del Comune in favore di Aeroporto per le attività che questo porrà in essere nel contesto della progettazione e attuazione del Progetto Fattibilità, trovando causa l'impegno di Aeroporto, esclusivamente, nel perseguimento dei propri scopi statuari e nell'interesse oggettivo a farsi

integralmente carico degli oneri connessi alla realizzazione di un'opera pubblica essenziale per la concreta e migliore fruibilità dei parcheggi temporanei assentiti dall'ENAC mediante l'Atto Programmazione Negoziata, parcheggi temporanei a propria volta di rilevanza strategica per il miglior utilizzo delle potenzialità dell'Arena Campovolo, in corso di ultimazione sull'Area Non Operativa di Aeroporto;

- VI.5** l'impegno assunto da Aeroporto è esteso alla totalità degli oneri che si renderà necessario sostenere per la acquisizione, mediante cessione volontaria in luogo di esproprio ovvero mediante espropriazione, della proprietà delle aree necessarie alla realizzazione del Nuovo Ponte, attualmente di proprietà privata e facenti parte dei maggiori compendi elencati al punto IV.6 della precedente premessa IV, fermo restando che il Comune sarà il beneficiario della cessione volontaria o dell'espropriazione e assumerà il ruolo e la funzione di Autorità Espropriante;

dato atto che (VII)

- VII.1** il Comune, ricevuta da Aeroporto la proposta di cui alla precedente premessa (V), ha inserito il Nuovo Ponte nei propri strumenti di programmazione mediante deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 200 in data 21 novembre 2017, avente ad oggetto *“approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati. Predisposizione dello schema di nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)”* nonché mediante successiva delibera di Consiglio Comunale I.D. n. 193 in data 22 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, del documento unico di programmazione 2018-2020 (nota di aggiornamento) e relativi allegati;*
- VII.2** il Piano Esecutivo di Gestione approvato con la delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente punto VII.1 individua la realizzazione del Nuovo Ponte quale progetto T_09001, fornendone la seguente descrizione *“ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli (soggetto attuatore Soc.Aeroporto)”. Si tratta della realizzazione di un nuovo ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia destinata ad area per spettacoli (Arena Campovolo) e la pubblica via P. Montagnani Marelli. Il nuovo ponte sostituisce il ponte esistente ritenuto non idoneo a supportare i carichi e i flussi di traffico derivanti dalla nuova funzione di parte dell'area operativa. Il soggetto attuatore dell'intervento è la Soc. Aeroporto. L'intervento si configura ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 50/2016 come opera pubblica realizzata a spese del privato. Indirizzo strategico di riferimento. Indirizzo Progetto di Sviluppo Economico: la città internazionale dell'innovazione e della creatività. Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione. Azione marketing del territorio (servizio di*

incoming). Obiettivo di miglioramento 2018_OB_090_1 *Approvato lo studio di fattibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 50/2016*;

- VII.3** il protrarsi dei tempi di definizione dell'Atto Programmazione Negoziata e, dunque, dell'autorizzazione da parte di ENAC all'utilizzo di una porzione dell'Area Operativa dell'Aeroporto quale temporanea e precaria area di parcheggio al servizio dei principali eventi da programarsi nell'Arena Campovolo (autorizzazione all'utilizzo necessariamente prodromica alla realizzazione del Nuovo Ponte) ha determinato l'impossibilità di dare attuazione nel corso dell'anno 2018, all'obiettivo di miglioramento indicato dal PEG di cui al precedente punto VII.3, sì che si rende necessario programmare il reinserimento con una modifica ai vigenti strumenti di programmazione e gestione del Comune;
- VII.4** le Parti hanno verificato la convergenza delle rispettive volontà nella costituzione, tra loro, di un rapporto di partenariato convenzionale funzionale alla progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica Nuovo Ponte;
- VII.5** Le Parti hanno altresì condiviso che l'effettivo inizio della esecuzione dell'opera pubblica Nuovo Ponte sia cronologicamente successivo e dunque sospensivamente condizionato alla intervenuta pubblicazione, da parte di Aeroporto, degli atti di procedura ad evidenza pubblica per la individuazione di operatore economico che, nelle forme contrattuali che si reputeranno opportune nell'interesse di Aeroporto, sarà incaricato della gestione dei parcheggi temporanei autorizzati dall'Atto di Programmazione Negoziata di cui alla premessa (III);
- VII.6** è pertanto intenzione delle Parti definire con il presente Atto di Accordo le condizioni tutte delle intese di cui ai punti precedenti nelle forme dell'accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241, avente ad oggetto l'assunzione dei rispettivi impegni individuati come funzionali alla attuazione dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ponte;

tanto premesso

**tra il Comune di Reggio Emilia e Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.,
ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241,
si conviene e si stipula quanto segue.**

Articolo A – Conferma delle premesse. Dichiarazioni delle Parti. Oggetto dell'Atto di Accordo. Approvazione del Progetto Fattibilità. Durata del rapporto di partenariato.

- A.1** Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella sua stipulazione.

- A.2** Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto degli atti e degli elaborati richiamati, anche per relationem, dalla sopraestesa premessa, atti ed elaborati che integrano il presente Atto di Accordo quale suo elemento costitutivo. Le Parti confermano, ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, l'efficacia e la validità, razione temporis, degli obiettivi individuati, delle finalità perseguite e degli impegni assunti con gli atti richiamati dalla sopraestesa premessa, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto del presente Atto di Accordo e rappresenta elemento cognitivo acquisito per ciascuna delle Parti medesime.
- A.3** Le Parti danno atto e dichiarano che il presente Atto di Accordo disciplina la progettazione, la realizzazione e la successiva manutenzione dell'opera pubblica denominata Nuovo Ponte, come definita dagli elaborati del Progetto Fattibilità, da parte di Aeroporto, integralmente a propria cura e a proprie spese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'opera pubblica così realizzata (nel seguito del presente Atto di Accordo, indicata anche come "*Opera*") verrà acquisita al demanio stradale del Comune, fermi restando gli oneri di manutenzione gravanti su Aeroporto secondo quanto disposto dal presente Atto di Accordo.
- A.4** Le Parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e per effetto della deliberazione della Giunta Comunale che ne ha assentito la sottoscrizione, il Comune approva il Progetto Fattibilità ai fini della sottoposizione al Consiglio Comunale dell'inserimento dell'Opera medesima, mediante apposita variazione, nel Prospetto degli investimenti ancillare al Programma Triennale dei Lavori Pubblici e all'Elenco annuale dei lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del Codice dei Contratti. Il Progetto Fattibilità approvato con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo è costituito dagli elaborati elencati al punto IV.4 della premessa (IV), elenco da aversi qui trascritto e riportato.
- A.5** Il rapporto di partenariato ha inizio con la stipula del presente Atto di Accordo e avrà termine alla data del 2 luglio 2035 (due luglio duemilatrentacinque), in concomitanza con la scadenza del termine finale dell'affidamento in concessione da ENAC ad Aeroporto disciplinato dalla Convenzione AG, affidamento, questo, la cui durata l'Atto di Accordo non potrà mai eccedere. In tale periodo sono comprese le fasi di progettazione, di realizzazione e di collaudo dell'Opera, le cui tempistiche sono definite nel cronoprogramma del Progetto Fattibilità e verranno

ulteriormente precisate dal Cronoprogramma del Progetto Definitivo. In particolare sono fissati i seguenti termini, salvo quanto definito nel dettaglio dal Cronoprogramma: (i) la consegna al Comune del Progetto Definitivo dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di stipula della Convenzione; (ii) la consegna del Progetto Esecutivo dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data di conclusione del procedimento che verrà avviato ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24/2017 di cui agli articoli successivi; (iii) la realizzazione dell'Opera dovrà avvenire entro il termine, non superiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, definito all'esito della procedura di individuazione dell'esecutore dei lavori, a decorrere dalla Data Inizio Lavori.

Articolo B – Principali obbligazioni assunte da Aeroporto.

B.1 Aeroporto si impegna:

- B.1.1** a redigere, integralmente a propria cura e spese, sia il Progetto Definitivo che il Progetto Esecutivo dell'Opera in conformità al vigente Codice e agli articoli 24 e seguenti del Regolamento nonché in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Concedente ai sensi del precedente articolo A, recependo con il Progetto Esecutivo le eventuali indicazioni e prescrizioni espresse dagli Enti di controllo nell'ambito del Procedimento Unico di cui infra;
- B.1.2** a svolgere le attività di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nominando il Responsabile Unico del Procedimento, dandosi atto che nella fase presente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è assunto (ai sensi dell'articolo 31 del Codice e del paragrafo 2.4 delle Linee Guida n. 3 di ANAC) dall'Amministratore Unico di Aeroporto, con facoltà di nomina di un supporto al RUP selezionato tra soggetti esterni alla struttura di Aeroporto aventi le specifiche competenze richieste dal Codice (essendo l'organico di Aeroporto privo di figure in possesso della professionalità necessaria per assolvere tale funzione);
- B.1.3** ad eseguire, integralmente a propria cura e spese, i lavori occorrenti per la realizzazione dell'Opera in conformità all'Atto di Accordo e ai suoi allegati, al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo, inclusi i relativi collaudi in corso d'opera e finali, nel rispetto delle tempistiche definite nel Cronoprogramma mediante la redazione dei Progetti, o, se del caso, nei tempi, ad essi inferiori, definiti dagli atti di individuazione dell'operatore

economico che eseguirà l'Opera;

- B.1.4** ed eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'Opera per l'intera durata dell'Atto di Accordo;
- B.1.5** ad ottenere e tenere aggiornati tutte le autorizzazioni, le certificazioni e i pareri necessari alla realizzazione e manutenzione dell'Opera, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- B.1.6** ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Opera nel rispetto delle scadenze temporali indicate dal Cronoprogramma e comunque dagli atti di individuazione dell'operatore economico esecutore;
- B.1.7** ad assicurare la pubblica fruizione dell'Opera e la sua totale accessibilità senza limitazioni di tempo, per tutti i giorni dell'anno, trattandosi di pubblica viabilità appartenente al demanio stradale del Comune.

Le Parti concordano e condividono, con riferimento all'obbligo assunto da Aeroporto al precedente capoverso B.1.3 che l'efficacia della obbligazione medesima sia sospensivamente condizionata e, dunque, cronologicamente successiva, alla intervenuta pubblicazione, da parte di Aeroporto, degli atti di procedura ad evidenza pubblica funzionali alla individuazione di operatore economico che, nelle forme contrattuali che si reputeranno opportune nell'interesse di Aeroporto, sarà incaricato della gestione dei parcheggi temporanei autorizzati dall'Atto di Programmazione Negoziata di cui alla precedente premessa (III).

B.2 Responsabilità di Aeroporto.

Aeroporto è responsabile:

- B.2.1** a tutti gli effetti, del corretto adempimento delle pattuizioni contrattuali e della corretta esecuzione dell'Atto di Accordo, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nell'Atto di Accordo, nei suoi Allegati e nelle norme da essi richiamate, o comunque applicabili, sono state da Aeroporto esaminate e riconosciute idonee e non ostative a detti adempimento e esecuzione;
- B.2.2** dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività disciplinate dal presente Atto di Accordo o ad essa comunque direttamente o indirettamente ascrivibile, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque Aeroporto si avvalga per l'esecuzione dell'Atto di Accordo e per l'intera

durata dello stesso.

B.3 Ulteriori obbligazioni di Aeroporto.

B.3.1 Aeroporto si impegna a fornire al Comune la documentazione e le informazioni richieste, nonché a prestare l'assistenza richiesta dal Comune in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Comune afferenti l'Atto di Accordo.

B.3.2 Aeroporto si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Comune in relazione a: (i) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori, rispetto a quanto previsto nei documenti di progettazione e nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che Aeroporto intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi; (ii) instaurazione di procedimenti giudiziari da parte o nei confronti di Aeroporto, ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità di Aeroporto di adempiere le obbligazioni di cui al presente Atto di Accordo; (iii) contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori; (iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla attuazione dell'Atto di Accordo ovvero sulla capacità di Aeroporto di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal medesimo Atto di Accordo. Le comunicazioni di cui ai precedenti romanini sono effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dal Comune.

B.4 Sistemi di realizzazione dei lavori e di svolgimento dei servizi di manutenzione.

B.4.1 I lavori oggetto dell'Atto di Accordo potranno essere eseguiti, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: (i) direttamente da Aeroporto, mediante la propria organizzazione; (ii) tramite affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 175 del Codice medesimo.

B.4.2 I servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell'Atto di Accordo potranno essere svolti: (i) direttamente da Aeroporto, mediante la propria organizzazione; (ii) mediante affidamento a terzi sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di servizi e comunque nel rispetto del vigente Codice dei Contratti, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 175 del Codice.

B.4.3 I servizi di progettazione, ai sensi del vigente Codice, potranno essere svolti

direttamente da Aeroporto, mediante la propria organizzazione, ovvero tramite affidamento a progettisti terzi, anche associati in raggruppamento, purché qualificati.

B.5 Resta fermo che Aeroporto è responsabile nei confronti del Comune dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'Atto di Accordo anche per quanto attiene l'attività degli operatori economici esterni da Aeroporto incaricati.

Articolo C – Impegni assunti dalle Parti in ordine alla attivazione e conduzione del Procedimento Unico.

C.1 Aeroporto si impegna nei confronti del Comune a depositare presso il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana del Comune, con richiesta di avvio dell'iter procedimentale normativamente previsto per il Procedimento Unico disciplinato dall'articolo 53 della legge regionale 24 dicembre 2017 n. 24, il Progetto Definitivo dell'intervento, predisposto e redatto ai sensi del successivo articolo D. I necessari elaborati di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Reggio Emilia, verranno predisposti dal Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana del Comune, Comune che si impegna a provvedere in tal senso in tempo utile per l'avvio del Procedimento Unico.

C.2 Le Parti danno atto, dichiarano e concordano che, essendo necessario procedere, per le ragioni esplicitate in premessa, alla approvazione di varianti ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica del Comune, per la approvazione del Progetto Definitivo dell'Opera troverà applicazione il Procedimento Unico, in variante alla pianificazione urbanistica e con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 53 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24. A tal fine, il Comune provvederà a convocare, entro il minimo termine di legge, la Conferenza dei servizi prevista dai comma 3 e 7 dell'articolo 53 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24.

C.3 Le Parti concordano che il Comune, in qualità di Amministrazione Procedente, avvalendosi della facoltà di cui ai comma 4 e 7 dell'articolo 53 della legge regionale 24/2017, convochi per la partecipazione alla Conferenza di Servizi gli enti ed organismi cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione dell'Opera nonché coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze catastali, affinché la Conferenza possa concludersi con la approvazione del Progetto Definitivo e la apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

C.4 Le Parti, fermo restando quanto previsto ai sopraestesi articoli A e B, si impegnano sin d'ora, per quanto di rispettiva competenza e salvi gli effetti di eventuale dissenso

che dovesse essere espresso da parte di amministrazioni interessate estranee alla sottoscrizione del presente Atto di Accordo, a prestare, nell'ambito della Conferenza di Servizi, il proprio unanime consenso al Progetto dell'Opera che verrà depositato a disposizione della Conferenza stessa, in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo. Le Parti, ferme restando le rispettive prerogative istituzionali e l'autonoma declinazione dell'interesse pubblico demandato alle rispettive competenze, si impegnano, in sede di Conferenza di Servizi e durante lo sviluppo del procedimento volto alla conclusione del Procedimento Unico, ad una costante condivisione delle questioni inerenti il Progetto dell'Opera che dovessero essere poste da Amministrazioni estranee alla sottoscrizione del presente Atto di Accordo, orientando la propria condotta alla ricerca di soluzioni e proposte unanimi, da individuarsi utilizzando quali linee guida gli elementi, gli obiettivi e le finalità definiti dal presente Atto di Accordo e dagli atti dallo stesso richiamati.

Articolo D - Progetto Definitivo e Progetto esecutivo. Consegna delle Aree. Inizio dei Lavori. Esecuzione dei Lavori.

- D.1** Il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo saranno elaborati in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo. In particolare, Aeroporto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, provvederà alla redazione e alla verifica preventiva del Progetto Definitivo dell'Opera nonché alla sua presentazione al Responsabile del Procedimento del Comune, che curerà la validazione ai fini della sua approvazione nell'ambito del Procedimento Unico. Il Comune provvederà, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla presentazione del Progetto Definitivo, ad assumere le determinazioni inerenti la sua validazione, indicando le proprie eventuali, definitive prescrizioni. Tale termine potrà, per giustificati motivi tecnici e/o amministrativi e ad insindacabile giudizio del Comune, essere sospeso per una sola volta, per non più di 7 (sette) giorni.
- D.2** Entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla conclusione del Procedimento Unico, Aeroporto provvederà alla redazione del Progetto Esecutivo dell'Opera nonché ad acquisire la relativa verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice. Entro lo stesso termine Aeroporto provvederà alla presentazione del Progetto Esecutivo e della verifica preventiva al Responsabile del Procedimento del Comune, che curerà l'istruttoria della pratica e la validazione del Progetto esecutivo ai fini della sua approvazione in linea tecnica da parte del Comune. Il Comune provvederà, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla presentazione del Progetto Esecutivo, ad assumere le determinazioni inerenti la

approvazione in linea tecnica dello stesso e a trasmetterlo, in uno con la validazione, ad Aeroporto affinché a propria volta lo approvi ai fini della predisposizione degli atti necessari alla individuazione dell'operatore economico che eseguirà l'Opera.

- D.3** Fermo quanto previsto al comma D.2, in caso di rilevi, osservazioni, richieste di modifica da parte del Comune (che il Comune dovrà far pervenire ad Aeroporto nel minor tempo possibile, in modo dettagliato ed analitico), Aeroporto dovrà predisporre e presentare le modifiche progettuali entro i successivi 10 (dieci) giorni e i termini previsti per la approvazione di cui al presente articolo ricominceranno a decorrere dacché gli elaborati sostitutivi saranno pervenuti al Comune. Aeroporto dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria al rilascio delle autorizzazioni prodromiche alla realizzazione e manutenzione dell'Opera, sostenendo tutti gli oneri derivanti dall'attività e dai procedimenti necessari a recepire le prescrizioni e le variazioni provenienti dagli enti competenti al rilascio delle predette autorizzazioni. Resta inteso che nell'ambito della attività di progettazione Aeroporto avrà la facoltà di sottoporre al Comune modifiche, varianti o integrazioni ritenute necessarie o opportune per la migliore funzionalità dell'Opera. Tali modifiche o integrazioni potranno essere adottate da Aeroporto, a propria cura e spese, esclusivamente a seguito della autorizzazione in linea tecnica da parte del Comune, autorizzazione in linea tecnica che dovrà intervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla presentazione, nel rispetto di quanto previsto ai sopraestesi comma D.1 e D.2 nonché al presente comma D.3.
- D.4** Il Comune provvederà alla concessione temporanea, in favore di Aeroporto, delle aree in sua proprietà necessarie per la esecuzione dell'Opera (nel seguito "Aree") immediatamente dopo: (i) l'avveramento della condizione di cui all'ultima parte del comma B.1 del precedente articolo B; (ii) la approvazione del Progetto Esecutivo da parte di Aeroporto. L'immissione in possesso delle aree in proprietà di soggetti terzi avverrà immediatamente dopo l'immissione del Comune nel loro possesso nell'ambito dei procedimenti di cui al successivo articolo G. La consegna risulterà da apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento del Comune, dal Direttore dei Lavori, dal RUP incaricato da Aeroporto, legale rappresentante di Aeroporto.
- D.5** Le Parti danno atto che si è provveduto ad autorizzare l'accesso di Aeroporto alle Aree già in proprietà del Comune, allo scopo di approfondire le indagini tecniche necessarie ai fini di una corretta elaborazione progettuale e di una corretta valutazione dei tempi di esecuzione dei lavori.

- D.6** L'esecuzione dei lavori da parte di Aeroporto, sotto la responsabilità del RUP e del Direttore dei Lavori da questo incaricati nonché tramite gli operatori economici da questo selezionati tramite procedura ai sensi del d.lgs. 50/2016, avrà luogo una volta avveratasi la condizione di cui all'ultima parte del comma B.1 del precedente articolo B e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni.
- D.6.1** Prima dell'inizio dei lavori, Aeroporto dovrà eseguire i tracciamenti e il picchettamento delle aree d'intervento a proprio carico.
- D.6.2** I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione approvati dal Comune, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.
- D.6.3** I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei pareri emessi dagli Enti competenti e di ogni condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'Opera e l'erogazione dei servizi: restano a carico di Aeroporto i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti conseguenti.
- D.6.4** L'Opera dovrà essere realizzata secondo i tempi stabiliti nel Cronoprogramma, decorrenti dalla data di inizio lavori e aventi termine con la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- D.6.5** Entro il termine di cui al precedente capoverso D.6.4, dovranno essere fornite e posate le attrezzature, interne ed esterne, come da Progetto Esecutivo approvato.
- D.6.6** Il Comune resta comunque estraneo a tutti i rapporti instaurati da Aeroporto con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo che i soggetti che eseguiranno i lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della normativa che disciplina l'esecuzione di contratti pubblici, mentre i soggetti che eseguiranno i servizi di progettazione dovranno comunque essere qualificati ai sensi del Codice e del Regolamento per la progettazione da eseguire.
- D.6.7** Aeroporto e gli eventuali appaltatori e subappaltatori sono tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; rimangono, altresì, obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di

carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le normative di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le norme di sicurezza nei cantieri di lavoro. Ai sensi della normativa vigente Aeroporto assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza dei cantieri, provvedendo fin dalla fase di progettazione agli adempimenti relativi. Aeroporto è responsabile in solido dell'osservanza di quanto previsto nel presente comma da parte dell'esecutore delle opere, degli appaltatori e degli eventuali subappaltatori.

D.6.8 Il Comune si riserva di sospendere i lavori tramite il proprio Responsabile del Procedimento, qualora Aeroporto non ottemperi alle previsioni progettuali ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Comune o dagli Enti preposti, indipendentemente e fatta salva l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di controllo sull'attività edilizia. La ripresa dei lavori è subordinata al ripristino delle condizioni progettuali o al rispetto delle prescrizioni impartite.

D.7 Ad Aeroporto, in considerazione del disposto dell'articolo 20 del Codice dei Contratti, possono essere affidati in via diretta i lavori complementari o i lavori supplementari non figuranti negli originari Documenti di progettazione, purché Aeroporto comunichi di essere in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori complementari o dei lavori supplementari. Aeroporto, nel termine concordato tra le Parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti lavori. Aeroporto sarà tenuto ad adeguarsi alle modifiche richieste dal Comune purché: (i) consistano nell'introduzione di modifiche di dettaglio o di innovazioni migliorative; (ii) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Esecutivo approvato; (iii) non comportino un aumento dei costi di realizzazione, o questi siano comunque compensati nell'ambito del quadro economico complessivo; (iv) non comportino ritardo nei tempi di realizzazione dell'Opera definito dal Cronoprogramma.

D.8 In relazione alle modifiche proposte da Aeroporto, il Comune s'impegna a comunicare a Aeroporto la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta. Le modifiche in corso d'opera potranno essere richieste dal Comune, attraverso il proprio Responsabile del Procedimento, ovvero proposte autonomamente da Aeroporto e autorizzate dal Comune. Aeroporto è tenuto a risarcire il Comune di qualsiasi danno derivante da errori od omissioni, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione. Resta inteso che

eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti in corso d'opera o ad opera realizzata dovranno essere messe in atto a cura e spese di Aeroporto, senza che nulla possa essere addebitato al Comune.

D.9 Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza.

D.9.1 Aeroporto assume la responsabilità dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.9.2 Il Comune può nominare, a propria cura, soggetti incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori, in affiancamento al proprio Responsabile del Procedimento.

D.9.3 Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti eventualmente incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza a Aeroporto, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e ai documenti di progettazione e di cantiere, anche senza preavviso, purché non si rechi pregiudizio a Aeroporto.

D.9.4 La direzione dei lavori compete a Aeroporto che provvederà, se del caso, ad istituire l'ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori ed eventualmente dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del regolamento. Il soggetto indicato per il ruolo di direttore dei lavori dovrà possedere i requisiti professionali previsti dal Codice e dal D.M. 07 marzo 2018 n. 49, adeguati all'importo e alle categorie dell'Opera.

D.9.5 Compete al direttore dei lavori e ai suoi assistenti, nei limiti delle rispettive competenze, l'accettazione dei materiali in cantiere.

D.9.6 Aeroporto e il direttore dei lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Comune mediante il Responsabile del procedimento, coadiuvato dall'organo di alta vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

D.9.7 Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Comune, Aeroporto sarà responsabile, anche tramite il proprio Responsabile Unico del Procedimento, avente i requisiti di cui al d.lgs. 50/2016, della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori, dell'osservanza delle buone regole dell'arte, della qualità dei materiali impiegati.

D.10 Stati di Avanzamento Lavori e forma di redazione dei documenti contabili.

D.10.1 Compete al direttore dei lavori e ai suoi assistenti, nei limiti delle rispettive competenze, la redazione dei verbali e dei documenti contabili. Il Comune e Aeroporto convengono che tali documenti siano redatti secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche, come integrate dal presente Atto di Accordo e dagli atti da questo richiamati o ad esso conseguenti. A titolo meramente esemplificativo e ferma restando la generalità del principio affermato, dovranno essere redatti nel rispetto di tali modalità il verbale di consegna e ultimazione lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il giornale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità e il relativo sommario, gli stati di avanzamento dei lavori, la contabilità finale e la relativa relazione.

D.10.2 La contabilizzazione degli stati d'avanzamento dei lavori è prevista ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo già precedentemente contabilizzato, raggiunga un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00). Il Responsabile Unico del Procedimento nominato da Aeroporto potrà eccezionalmente e motivatamente ridurre la soglia sopra indicata, sentito il direttore dei lavori.

D.10.3 La documentazione contabile relativa a ciascun stato d'avanzamento è trasmessa da parte del direttore dei lavori al Responsabile Unico del procedimento nominato da Aeroporto per i successivi adempimenti di competenza. Copia della documentazione contabile sarà trasmessa dal RUP di Aeroporto al Responsabile del Procedimento del Comune al solo fine di consentire l'esercizio da parte di questi delle funzioni di alta sorveglianza.

D.11 Prove e collaudo.

D.11.1 Aeroporto, tramite il proprio RUP, con preavviso di almeno 10 giorni, darà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento del Comune della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma.

D.11.2 Il Comune nomina il collaudatore (statico, impiantistico e tecnico-amministrativo) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice.

D.11.3 Aeroporto, tramite il proprio RUP, comunicherà per iscritto al collaudatore e al Responsabile del Procedimento del Comune le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale.

D.11.4 I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo (statico, impiantistico e tecnico-amministrativo) saranno a carico di Aeroporto.

- D.11.5** Le operazioni di collaudo dovranno concludersi con l'emissione del relativo certificato, entro il termine indicato dal cronoprogramma definito all'esito della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di esecuzione dell'Opera.
- D.11.6** Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, Aeroporto si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente e addebitandosi le spese per eventuali prove sui materiali, sugli impianti o prove di carico.
- D.11.7** Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio; decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Comune, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., Aeroporto risponderà per la difformità ed i vizi dell'Opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo E – Impegni inerenti la fase successiva alla ultimazione e al collaudo dell'Opera. Manutenzione dell'Opera.

- E.1** Aeroporto si impegna ad erogare, a propria cura e spese, per tutta la durata dell'Atto di Accordo, i servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dall'Opera, di pulizia, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento e gestione dell'energia, necessaria alla illuminazione, di vigilanza diurna e notturna ove reputata opportuna.
- E.2** In conformità a quanto previsto al comma E.1, durante tutto il periodo di validità dell'Atto di Accordo, Aeroporto dovrà eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per assicurare il corretto utilizzo dell'Opera, provvedendo tra il resto: (i) ove necessario, al completo rinnovo degli impianti e delle attrezzature, di parte di essi con altri di caratteristiche tecniche almeno equivalenti, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza dell'Atto di Accordo, l'Opera, in buone condizioni di conservazione e di regolare e completo funzionamento, fatto salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale; (ii) all'adeguamento a propria cura e spese delle strutture e degli impianti in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i limiti stabiliti dalle norme stesse; (iii) all'adeguamento a propria cura e spese delle strutture e degli impianti in caso di

disposizioni impartite dalle competenti autorità; (iv) a comunicare tutti gli interventi di natura straordinaria al Comune, che provvederà alle opportune verifiche.

E.3 Sicurezza in fase successiva al completamento dell'Opera.

Aeroporto assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, nei confronti del personale operante nelle Aree, per la realizzazione e la manutenzione dell'Opera, nonché nei confronti dei soggetti fruitori dell'Opera. Aeroporto imposterà i lavori e le manutenzioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare anche se non esclusivo riferimento al d.lgs. 81/2008. Aeroporto dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi all'agibilità della struttura rilasciati dagli Enti di sorveglianza, nonché provvedere alla corretta tenuta dei documenti conseguenti. In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori e dei servizi. Aeroporto dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano di sicurezza, secondo quanto reputato tecnicamente opportuno per le attività di manutenzione.

Articolo F – Assicurazioni.

F.1 Aeroporto dovrà stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 codice civile, le seguenti polizze assicurative.

F.1.1 Prima della consegna delle Aree, polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR - Contractor All Risks") secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 1 del Codice, valida per tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dell'opera, comprensivo di oneri per la progettazione e ogni altra spesa connessa e rientrante nel quadro economico. Detto valore, sulla base del Quadro Economico è pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e potrà eventualmente essere aggiornato in aumento sulla base del quadro economico del Progetto esecutivo. L'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni di esecuzione è così suddiviso:

- partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- partita 2 – opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad euro 700.000,00 (settecentomila/00);
- partita 3 – costi demolizione e sgombero pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Il massimale per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere non

inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Comune, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Comune ed a terzi, imputabili a responsabilità di Aeroporto o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell'Opera.

- F.1.2** Preliminarmente all'approvazione da parte del Comune del Certificato di collaudo provvisorio, polizza indennitaria decennale (c.d. decennale postuma), per i 10 anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata deve essere pari al valore dell'opera aggiornato alla data di cui sopra ed il limite massimo di indennizzo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
- F.1.3** A far data dall'approvazione del Progetto Esecutivo, e comunque prima della consegna dell'area, polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale), intendendo nel senso più ampio anche il direttore dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, ecc., qualunque sia il rapporto instaurato tra i progettisti e Aeroporto, con validità per tutta la fase di costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari al 20% dell'importo dei lavori progettati.
- F.1.4** A partire dalla messa in esercizio dell'Opera, polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa all'Opera, per tutta la durata dell'Atto di Accordo, che non escluda eventi quali esplosioni, o incendio; il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore al valore di ricostruzione dell'opera, pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
- F.1.5** A partire dalla messa in esercizio dell'Opera, polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità di Aeroporto, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di utilizzo e manutenzione, e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione agli obblighi contrattuali.
- F.1.6** Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico di Aeroporto, il quale dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Comune potrà provvedere direttamente, a spese di Aeroporto. Allo scopo, tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni

l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte di Aeroporto.

- F.2** Le polizze di cui al precedente comma F.1 dovranno indicare anche il Comune tra i soggetti assicurati relativamente all'Opera oggetto dell'Atto di Accordo.
- F.3** L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia al Comune dell'eventuale mancato pagamento dei premi da parte di Aeroporto, a mezzo posta elettronica certificata. Il Comune potrà sostituirsi ad Aeroporto nel pagamento del premio con diritto di rivalsa su quest'ultimo.

Articolo G – Procedimento espropriativo. Eventuale canone di concessione.

- G.1** Il Comune, all'esito della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, in qualità di Autorità Espropriante, darà corso al procedimento normativamente previsto, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 e del d.p.r. 08 giugno 2001 n. 327, al fine di acquisire la disponibilità e (anche successivamente) la proprietà delle Aree in proprietà privata necessarie per la realizzazione dell'Opera. Nel caso non si determinino, ad intervenuta dichiarazione di pubblica utilità ed a seguito degli adempimenti ex articolo 18 legge regionale 37/2001, le condizioni per la cessione volontaria in luogo di esproprio, il Comune si impegna a dar corso, tra quelli normativamente previsti, al procedimento che consenta nel modo più celere, di acquisire la disponibilità delle aree in proprietà privata e dare conseguentemente corso ai lavori per la esecuzione dell'Opera. In tale ipotesi il carattere di urgenza o di particolare urgenza dei lavori sarà attestato dal RUP di Aeroporto congiuntamente al Responsabile del procedimento del Comune.
- G.2** La totalità degli oneri derivanti dalla conduzione delle procedure espropriative di cui al precedente comma G.1 (con la sola esclusione delle remunerazioni del personale dipendente del Comune di volta in volta competente alla conduzione delle procedure espropriative) nonché la totalità degli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo G, rimarrà o comunque sarà posta a carico di Aeroporto e sarà ricompresa integralmente, trovando ivi compiuta definizione, all'interno del quadro economico dell'Opera. Nel caso in cui, per ragioni di celerità ed efficacia nella conduzione del procedimento, il Comune si trovasse nella condizione di anticipare spese per copie, pubblicazioni, riproduzioni di elaborati grafici et similia o comunque per la acquisizione di beni strettamente funzionali alla conduzione del procedimento di cui al presente comma G.2,

Aeroporto, a fronte di specifica rendicontazione, provvederà al loro rimborso entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla richiesta.

G.3 Aeroporto si obbliga conseguentemente, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da esso Aeroporto e sarà in ogni caso a questi opponibile, a mettere a disposizione del Comune competente alla conduzione della procedura espropriativa, a semplice richiesta di questo, entro prefiggendi termini da individuarsi di volta in volta a cura del Comune medesimo in relazione alle necessità determinate dalla cadenza delle procedure di espropriazione, tutte le somme che si renderanno necessarie per la corresponsione, ai soggetti proprietari, della indennità di espropriazione e, ove attuata, di occupazione dei terreni in proprietà privata sui quali verrà ad insistere l'Opera, negli importi che verranno determinati in applicazione degli articoli 20 e seguenti, 32 e seguenti, 44 del d.p.r. 08.06.2001 n. 327 nonché ai sensi della legge regionale 19.12.2002 n. 37. L'obbligo di cui al presente comma G.3 si estende alle somme che dovessero essere determinate, con sentenza anche soltanto provvisoriamente esecutiva, nell'ambito dell'eventuale giudizio di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del dpr 327/2001 che dovesse essere intrapreso da alcuno dei proprietari dei terreni oggetto di espropriazione, nonché alle spese di causa che dovessero essere liquidate nell'ambito del giudizio medesimo e comunque ad ogni e qualsiasi spesa ed onere che si dovesse determinare per il Comune nell'ambito del procedimento di espropriazione sino alla completa definizione del procedimento medesimo e alla definitiva determinazione delle indennità di espropriazione nonché, ove attuata, di occupazione. Il medesimo obbligo di cui al presente comma G.3 si estende agli oneri derivanti dalla conduzione di eventuali contenziosi in sede amministrativa aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti di cui ai precedenti articoli del presente Atto di Accordo.

G.4 In considerazione del contenuto e della entità delle obbligazioni assunte da Aeroporto ai sensi dei precedenti comma G.2 e G.3, le Parti concordano e condividono le seguenti azioni, da attuarsi nel corso della conduzione della procedura espropriativa.

G.4.1 Il Comune condividerà con Aeroporto la totalità delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione (quali, a mero titolo esemplificativo, richieste avanzate dagli espropriati, perizie, provvedimenti di Autorità terze, ecc.), trasmettendo i relativi elementi documentali, ove sussistenti.

G.4.2 La valutazione della condotta da tenere nelle ipotesi oggetto di informazione ai sensi del precedente capoverso G.4.1 e la definizione delle scelte conseguenti saranno attuate congiuntamente e concordemente dal Comune e da Aeroporto, previo confronto tecnico in ordine ai contenuti delle richieste formulate dai soggetti espropriandi. In ogni caso, gli accordi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 45 del dpr 08.06.2001 n. 327 dovranno essere preceduti da assenso prestato da Aeroporto.

G.4.3 In ipotesi di proposizione di contenzioso giudiziale ovvero di ricorso al Capo dello Stato avente ad oggetto atti dei procedimenti di cui ai sopraestesi articoli del presente Atto di Accordo, il Comune provvederà a darne tempestiva informazione a Aeroporto al fine di condividere le più opportune condotte. Le Parti individueranno concordemente il difensore o, se del caso, i difensori ai quali affidare il patrocinio nell'ambito delle procedure di contenzioso di cui al presente capoverso G.4.3. Troveranno applicazione anche in questa ipotesi gli obblighi di informazione di cui al capoverso G.4.1.

G.5 Le Parti danno atto che, in conformità a quanto evidenziato al punto IV.6 della sopraestesa premessa IV, la realizzazione del Nuovo Ponte interesserà anche area in proprietà del Consorzio di Bonifica (foglio 159 particella 27), area che, in quanto tale, non è suscettibile di espropriazione, ma, esclusivamente, di concessione in uso da parte del Consorzio in favore del proprietario dell'opera. A tal fine, nel caso in cui il Consorzio ritenesse di non dare luogo a concessione non onerosa in favore del Comune, ma esigesse la corresponsione di un canone, Aeroporto si impegna al rimborso in favore del Comune (ovvero, in alternativa, al pagamento diretto in favore del Consorzio) del canone di concessione che fosse richiesto dal Consorzio e ciò per il periodo di durata, e soltanto per quello, del rapporto di partenariato indicato al comma A.5 del precedente articolo A.

G.6 Le Parti si impegnano a dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo G con spirito di leale collaborazione e buona fede, nel perseguimento del comune obiettivo di una celere, efficace ed efficiente azione amministrativa e della minimizzazione degli oneri inerenti il procedimento.

Articolo H - Collegio per la vigilanza sull'esecuzione dell'Atto di Accordo.

H.1 Le Parti concordano che la vigilanza sulla esecuzione del presente Atto di Accordo sia svolta da un Collegio composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Parti dell'Accordo medesimo e presieduto dal competente Dirigente del Comune.

- H.2** Il Collegio verrà convocato dal Presidente su richiesta anche di uno soltanto dei componenti, provvederà ad auto-determinare le regole per il proprio funzionamento e delibererà, ove necessario, soltanto con il consenso unanime dei componenti di volta in volta presenti.
- H.3** Al Collegio le Parti conferiscono incarico per il costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione del presente Atto di Accordo nonché in ordine allo svolgimento di ogni attività di coordinamento e collegamento tra le Parti che si reputerà opportuna o necessaria per il perseguimento degli obiettivi di cui alla premessa del presente Atto di Accordo ovvero per garantire alla azione amministrativa la migliore rapidità e snellezza, nel rispetto del principio di non aggravamento.

Articolo I – Reperti archeologici. Ordigni bellici inesplosi.

- I.1** Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, Aeroporto è obbligato a sospendere i lavori nell'area interessata e a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ed al Comune.
- I.2** In ogni caso, qualora a seguito dei ritrovamenti archeologici di cui al precedente comma I.1, sorgano oneri imprevisti, Aeroporto avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori, rispetto a quanto previsto dal Cronoprogramma.
- I.3** Qualora l'importanza o l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile la realizzazione dell'Opera prevista sulle Aree, si procederà alla risoluzione dell'Atto di Accordo, rimanendo a carico di Aeroporto gli oneri sino ad allora sostenuti.
- I.4** Qualora nel corso delle verifiche disposte dal Coordinatore per la progettazione nominato da Aeroporto ovvero nel corso della realizzazione dell'Opera, venissero rinvenuti, nelle Aree interessate dall'Opera, ordigni bellici inesplosi, Aeroporto, tramite il proprio RUP, è obbligato ad attivare ogni e qualsiasi cautela prevista dagli articoli 28, 91 e 100 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e comunque prevista ai sensi di legge.
- I.5** In ogni caso, qualora, a seguito del rinvenimento di ordigni bellici ai sensi del precedente comma I.4, sorgano oneri imprevisti, Aeroporto avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori.

Articolo J – Proprietà intellettuale.

- J.1** Aeroporto sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità delle licenze e dei diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, per tutta la durata dell'Atto di Accordo e senza spese per il Comune.

- J.2** Alla scadenza, revoca o risoluzione dell'Atto di Accordo, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate, ferma restando la titolarità, verrà consentito al Comune, con spese a carico di quest'ultimo, nei limiti delle sole finalità di riparazione e manutenzione dell'Opera.
- J.3** I Documenti di progettazione e tutti gli elaborati prodotti da Aeroporto durante il periodo di durata dell'Atto di Accordo, sono acquisiti dal Comune che potrà disporne per i propri fini istituzionali senza ulteriori assensi da parte di Aeroporto.

Articolo K – Disposizioni varie.

K.1 Elezione di Domicilio.

Agli effetti della presente Convenzione, Aeroporto elegge domicilio presso la propria sede. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

K.2 Stipulazione e spese.

Il presente Atto di Accordo verrà stipulato tra il Comune e Aeroporto sia mediante scrittura privata, sia in formato digitale, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.) IVA esclusa, sono a totale carico di Aeroporto.

K.3 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Atto di Accordo dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Se al Comune, al seguente indirizzo:

Att.: _____

PEC: _____

Se a Aeroporto, al seguente indirizzo:

PEC: _____

Fax: _____

o al diverso indirizzo che le parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

- K.4** Le comunicazioni di cui al comma K.3 saranno efficaci al momento della loro ricezione da parte del destinatario.

Articolo L – Allegati.

Costituiscono parte integrante del presente Atto di Accordo, anche se ad esso non materialmente uniti, gli Allegati di cui al punto IV.2 della sopraestesa premessa (IV)

nonché quelli di volta in volta indicati nel testo sopraesteso.

Reggio nell'Emilia, li _____ 2019

Comune di Reggio Emilia

Il Dirigente dell'Area competitività,
innovazione sociale, territorio e beni comuni
(Massimo Magnani)

Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.

L'Amministratore Unico
(Paolo Rovatti)